


Un sincero grazie ai globifraghi

Subito prima dell'estate, l'Agenzia delle Entrate ha pensato bene di intervenire nuovamente sulla disciplina della deduzione dei medicinali. La Circolare n. 40/E del 30 luglio 2009 contiene le specificazioni richieste ai fini della deduzione e della detrazione d'imposta di cui agli articoli 10, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera c), del Tuir a seguito del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2009.

Il Garante, nel citato Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 2009, aveva disposto che l'Agenzia delle Entrate deve fornire «*indicazioni, immediatamente operative, affinché, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci riporti in luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale degli stessi, il numero di Autorizzazione all'immissione in commercio (Aic), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati*».

Le farmacie dovranno adeguarsi alle suddette indicazioni entro e non oltre la data del 1° gennaio 2010.

L'Agenzia fa presente, in via preliminare, che la normativa fiscale vigente in materia, recata dagli articoli 10, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera c), del Tuir, come modificati dall'articolo 1, comma 28, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007), prevede espressa-



Con Circolare del 30 luglio 2009, l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sulla disciplina della deduzione dei medicinali. Spreca l'ennesima occasione per fare chiarezza sui punti più controversi

DI MARCELLO TARABUSI E GIOVANNI TROMBETTA
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

mente che il diritto alla deduzione dall'imponibile e alla detrazione d'imposta per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, spetta a condizione che dette spese siano certificate «da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario».

In relazione al soddisfacimento dei predetti requisiti informativi, l'Agenzia ha ripetutamente sostenuto (sbagliando, a nostro avviso: vedi *Punto Effe* dello scorso 9 aprile), che, per quanto concerne la necessità di indicare la natura del prodotto acquistato, è sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di "farmaco" o "medicinale", mentre, per quanto concerne l'indicazione della qualità del prodotto, tale requisito risulta soddisfatto qualora il documento di spesa rechi la denominazione del farmaco acquistato.

Qualche cittadino di quelli zelanti (chiamiamoli... *globifraghi*, con un neologismo eufemistico dal senso intuitivo) ha rivolto al Garante numerose segnalazioni volte a «evidenziare che la menzione in chiaro del nome del farmaco comporta una lesione della riservatezza e della dignità dei contribuenti».

Notiamo, per inciso, che lo stesso globifrago ha tanto da ridere sullo scontrino dell'analgescico Otc e magari non si accorge che sulle ricevute dei medici e degli ospedali viene riportato a chiare lettere se gli hanno

messo la dentiera, fatto la colonscopia o l'hanno operato di *papilloma virus*... Il Garante, accogliendo diligentemente le suddette segnalazioni, ha rilevato che all'atto della presentazione della documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso i Caf oppure presso i commercialisti, l'indicazione sullo scontrino fiscale, «oltre del codice fiscale del destinatario, anche della natura, della qualità e della quantità dei medicinali acquistati configura, infatti, un trattamento sistematico di dati personali sulla salute degli interessati, idoneo a rivelare anche le patologie».

COME IN LIBRERIA

Per contemperare la tutela della riservatezza dei cittadini e l'interesse pubblico alla riduzione del rischio di indebite deduzioni e detrazioni fiscali, il Garante, con il Provvedimento in esame, ha quindi disposto che la specificazione sullo scontrino della qualità del prodotto acquistato sia soddisfatta attraverso l'indicazione del numero di Autorizzazione all'immissione in commercio (Aic), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco.

Ad avviso del Garante, infatti, «l'univoca individuazione "codificata" della qualità del bene, unita alla sua natura, quantità e prezzo consente (...) di rendere comunque trasparente, nei confronti dei cittadini, il contenuto dello scontrino al fine della verifica dell'importo pagato per ciascun farmaco acquistato».

Pertanto per lo svolgimento delle attività istituzionali in ambito fiscale, non risulta indispensabile che lo scontrino, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, riporti in chiaro la denominazione commerciale del farmaco acquistato».

Sulla base di quanto stabilito dal Garante, conseguentemente, ai fini della detrazione d'imposta e della deduzione dal reddito, l'Agenzia delle Entrate prevede che lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati in quanto, in luogo di questa, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all'immissione in commercio.

L'Agenzia ha così disposto che, per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali dovranno contenere:

- ◆ natura e quantità dei medicinali acquistati;
- ◆ codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
- ◆ codice fiscale del destinatario dei medicinali.

Sino al 31 dicembre 2009, l'Agenzia - bontà sua! - concede che potranno ritenersi validi sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (con l'indicazione del nome del medicinale in luogo del codice Aic), sia quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante.

I lettori sanno come la pensiamo al riguardo. Il Garante avrebbe potuto, a nostro modesto avviso, limitarsi a far notare che il numero di Aic, di per sé, indica la natura di medicinale e che quindi sarebbe del tutto sufficiente, senza alcuna necessità della dicitura "medicinale" o "farmaco".

Del resto, nella prassi, molte librerie indicano nello scontrino non i titoli dei libri, ma il Codice Isbn (*International standard book number*), che, proprio come la Aic, è un codice numerico usato internazionalmente per la classificazione dei libri che identifica un'edizione di un libro: quello che vale per i libri dovrebbe valere anche per i farmaci.

La Circolare n. 97/E del 4 aprile 1997 (paragrafo 4.2) ammetteva che gli elementi dell'operazione potessero

essere indicati anche «*in modo abbreviato purché comprensibile*»; con Nota Min. Finanze n. 364307 del 22 dicembre 1977 - Dir. TT. AA., è stata autorizzata e considerata conforme al dettato dell'articolo 21, Dpr 633/72 l'emissione di una fattura contenente l'indicazione in codice della "natura e qualità" della merce, purché con idonea legenda. Se è consentito identificare un prodotto mediante il relativo "codice", interpretabile tramite apposita legenda o listino, a maggior ragione deve essere possibile identificarlo mediante un nome che lo designa senza possibilità di errore come farmaco, sulla base di una classificazione (medicinale) adottata mediante provvedimento di natura pubblicistica (autorizzazione dell'Aifa o Aic) sulla base di precise disposizioni di legge (Dlgs 219/2006).

OCCASIONI MANCATE

In buona sostanza, Garante e Agenzia hanno perso una buona occasione. A tacer del fatto che vi sono alcune perplessità di ordine giuridico.

Il Garante ha proceduto ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera c) del Dlgs 196/2003, che consente di «*prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143*».

Il Garante ha prescritto che l'Agenzia delle entrate fornisca indicazioni - immediatamente operative - per imporre l'uso dell'Aic, «*oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati*» e imposto ai titolari del trattamento (le farmacie) di adeguarsi alle suddette indicazioni dell'Agenzia.

Questa decisione è giuridicamente errata: la Cassazione a sezioni unite (n. 23031/2007) ha definitivamente chiarito che «*deve ritenersi esclusa*

la natura e l'efficacia di atto normativo alle circolari esplicative emanate in materia tributaria dall'Agenzia delle Entrate essendo detti provvedimenti dotati unicamente di efficacia interna all'Amministrazione emittente insuscettibile di incidere in alcun modo sul rapporto giuridico tributario disciplinato dalla riserva di legge, con esclusione di poteri o facoltà discrezionali accordati all'Amministrazione finanziaria. La Circolare esplicativa emanata in materia tributaria non vincola il contribuente al quale è demandata prima facie la soluzione di questioni interpretative al fine della determinazione del tributo. Parimenti, non vincola gli uffici gerarchicamente subordinati all'Amministrazione emittente, ai quali è data facoltà di disattendere il contenuto delle direttive senza che tale comportamento possa essere invocato dal contribuente quale causa di nullità o vizio dell'atto impositivo per difformità rispetto alla circolare esplicativa».

UN SILENZIO ASSORDANTE

Se le circolari dell'Agenzia non vincolano nemmeno i suoi funzionari, come potrebbero vincolare i contribuenti? Il Garante ha sì il potere di imporre comportamenti e prescrizioni ai farmacisti, ma non può, al contrario, rendere "vincolanti" le direttive dell'Agenzia che non lo sono.

Ne discende che la Circolare 40/2009 dell'Agenzia è vincolante solo nella parte in cui, ricalcando il provvedimento del Garante, ha imposto l'uso dell'Aic a tutela della privacy; non lo è, come non lo è nemmeno il provvedimento del Garante, nella parte in cui - senza alcun legame con problemi di privacy - impone l'uso della dicitura "farmaco" o "medicinale".

L'articolo 143 del Codice della privacy non consente infatti al Garante di

emanare provvedimenti interpretativi delle norme fiscali, ma solo di imporre norme di tutela della riservatezza. Il problema della dicitura "farmaco" resta, quindi, ancora aperto: speriamo che l'Agenzia cambi idea.

Oltretutto, è stata sprecata un'ottima occasione per fare chiarezza su alcuni punti controversi, sui quali l'Amministrazione ha sempre tenuto un assordante silenzio:

◆ come si emette lo scontrino per le preparazioni galeniche, che non hanno Aic? A nostro avviso, per i preparati magistrali (medicinali allestiti in farmacia su ricetta destinata a un determinato paziente), tenuto conto che l'indicazione della "natura, quantità e qualità" è finalizzata a consentire la verifica fiscale di quanto venduto e della congruità dei relativi prezzi, non è sufficiente la generica descrizione "galenico", "magistrale" e simili.

Non è però nemmeno obbligatorio indicare nello scontrino l'elenco di tutte le sostanze impiegate nella preparazione (anzi, la nostra opinione è oggi confortata dal provvedimento del Garante). In ossequio alle norme di buona preparazione lo scontrino parlante dovrebbe allora contenere l'indicazione "preparazione magistrale" (o simili, anche abbreviato) seguita dal numero progressivo della preparazione. Per le preparazioni officinali la corretta certificazione ai fini fiscali può, secondo noi, essere costituita, anche in questo caso, dal titolo della preparazione officinale (sempre che non rivelatore dello stato di salute) seguita dal numero progressivo;

◆ sono ammesse le abbreviazioni (Fco, Otc, Sop, Omeo e simili)?

A rigore, fin dalla Circolare n. 97/E del 4 aprile 1997, paragrafo 4.2, sono sempre state ammesse, purché comprensibili;

◆ quando la confezione è una sola, va indicato il numero? A nostro parere, non va indicato.

Tutte domande che attendono da tempo risposta ufficiale.

La nostra, ufficiosa, i pazienti lettori di *Punto Effe* la conoscono ormai sino alla noia.

Se le circolari dell'Agenzia non vincolano nemmeno i suoi funzionari, come potrebbero vincolare i contribuenti? Il Garante ha sì il potere di imporre comportamenti e prescrizioni ai farmacisti ma non può, al contrario, rendere "vincolanti" le direttive dell'Agenzia che non lo sono